

# proposta di legge n. 381

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 9 dicembre 2013*

---

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

---

La presente proposta di legge contiene disposizioni per la manutenzione dei corsi d'acqua.

La legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua) assicura la realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria e ordinaria necessarie per la prevenzione e messa in sicurezza della regione fluviale rispetto al rischio idrogeologico e agli squilibri fisico-ambientali.

In particolare, l'articolo 2 della legge regionale stabilisce che le Province, in qualità di autorità idraulica, approvano appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua da sviluppare per unità omogenee.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 prevede inoltre l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, delle linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione.

Inoltre l'articolo 6 della legge regionale 5 feb-

braio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"), attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad approvare gli indirizzi per il recepimento della Rete Ecologica delle Marche.

Nell'attesa dell'approvazione dei suddetti atti, al fine di assicurare la manutenzione dei corsi d'acqua, con la presente proposta di legge si stabilisce che le Province predispongano progetti finanziati anche con le risorse derivanti dalla valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale.

E' previsto altresì che sugli elaborati progettuali presentati dalle Province la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo rilascia il nulla osta entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto e che una volta decorso tale termine il nulla osta si intende comunque rilasciato.

**Art. 1**

*(Manutenzione dei corsi d'acqua)*

1. Fino all'approvazione da parte della Regione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 (Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua), nonché degli indirizzi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 2 (Norme in materia di rete ecologica delle Marche e di tutela del paesaggio e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2010, n. 16 "Assestamento del bilancio 2010"), le Province assicurano la manutenzione dei corsi d'acqua mediante progetti finanziati anche con le risorse derivanti dalla valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale provenienti dalla manutenzione medesima.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati previo nulla osta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

3. Il nulla osta è rilasciato entro sessanta giorni dal ricevimento del progetto. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

**Art. 2**

*(Abrogazioni)*

1. Le lettere f) e g) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 31/2012 sono abrogate.

**Art. 3**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.